

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 83

40° anno

25 marzo 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 533/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva 1
- ★ Regolamento (CE) n. 534/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1997/1998, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole 2
- ★ Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari 3
- ★ Regolamento (CE) n. 536/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici 5
- ★ Regolamento (CE) n. 537/97 del Consiglio, del 18 marzo 1997, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 7
- Regolamento (CE) n. 538/97 della Commissione, del 24 marzo 1997, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 8
- Regolamento (CE) n. 539/97 della Commissione, del 24 marzo 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli 16
- ★ Regolamento (CE) n. 540/97 della Commissione, del 24 marzo 1997, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il secondo trimestre 1997 ⁽¹⁾ 18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 541/97 della Commissione, del 24 marzo 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	21
--	----

Rettifiche

- * Rettifica alla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU n. L 282 dell'1. 11. 1996)..... 23

- * Rettifica alla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU n. L 18 del 21. 1. 1997) 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 533/97 DEL CONSIGLIO**del 17 marzo 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

All'articolo 1 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

•Le spese effettive delle agenzie per la campagna 1997/1998 sono coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50 %.

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽³⁾, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1° gennaio 1997, il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a partire dalla campagna 1997/1998;

Anteriormente al 1° ottobre 1997, la Commissione esamina la necessità di continuare la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e, eventualmente, presenta una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato decide, anteriormente al 1° gennaio 1998, l'eventuale finanziamento di tali spese.*

considerando che i lavori di solito affidati alle agenzie devono essere compiuti nel corso della campagna 1997/1998; che, di conseguenza, occorre prevedere una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, per permettere il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nel quadro dell'autonomia amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ GU n. C 378 del 13. 12. 1996, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 85 del 17. 3. 1997.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/92 (GU n. L 64 del 10. 3. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 534/97 DEL CONSIGLIO**del 17 marzo 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1997/1998, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1442/88 ⁽³⁾, gli Stati membri sono tenuti a designare le regioni in cui le aziende possono beneficiare di un premio di abbandono definitivo delle superfici viticole, prima dell'applicazione di tale misura; che tale designazione ha comportato ritardi che rischiano di compromettere l'applicabilità dell'aiuto per la campagna 1996/1997; che è quindi necessario prorogare il termine fissato per la presentazione di domande di concessione del premio da parte dei beneficiari presso i servizi designati dagli Stati membri, nonché il termine fissato per l'estirpazione; che è necessario, altresì, permettere il cumulo delle superfici attribuite agli Stati membri per la campagna 1997/1998, da una parte, e di quelle attribuite per la campagna 1996/1997, che non saranno stati oggetto di una domanda di premio d'abbandono definitivo, dall'altra;

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, dimostra che l'importo forfettario previsto nella regione della Charentes non permette l'abbandono delle superfici viticole che presentano le rese più elevate; che tali superfici sono per l'appunto quelle il cui abbandono permetterebbe

di conseguire più facilmente l'equilibrio desiderato e che pertanto non è più necessario mantenere tale regime forfettario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Le superfici che non sono state oggetto di una domanda di premio di abbandono definitivo ai sensi della campagna 1996/1997 possono essere aggiunte alle superfici attribuite ad ogni Stato membro per la campagna 1997/1998.»

2) All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa.

3) All'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per la campagna 1996/1997:

- la data limite, di cui al paragrafo 1, per il deposito delle domande di concessione del premio, è fissata al 31 marzo 1997;
- la data limite per l'estirpazione, di cui al paragrafo 2, è fissata al 31 maggio 1997.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 marzo 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ Parere espresso il 26 febbraio 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 36).

REGOLAMENTO (CE) N. 535/97 DEL CONSIGLIO**del 17 marzo 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ⁽⁴⁾, prevede un periodo transitorio massimo di cinque anni dalla data di pubblicazione del regolamento, durante il quale gli Stati membri possono lasciare in vigore le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dello stesso articolo, a determinate condizioni; che la data di pubblicazione di tale regolamento è il 24 luglio 1992; che, pertanto, il periodo transitorio scade il 25 luglio 1997;

considerando che la prima proposta di registrazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine è stata presentata al Consiglio soltanto nel marzo 1996, allorché la maggior parte del periodo transitorio di cinque anni era già trascorsa; che, per preservare l'utilità del periodo transitorio, è opportuno modificare il termine iniziale del periodo quinquennale, con decorrenza dalla data di registrazione delle denominazioni; che altresì è opportuno prevedere che il periodo transitorio si applichi anche al disposto della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92, poiché il divieto ivi previsto può sovrapporsi a quello di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo;

considerando che tale periodo transitorio deve applicarsi esclusivamente alle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, poiché trattandosi di denominazioni che già esistevano ed erano utilizzate dagli Stati membri, è opportuno, al fine di evitare di arrecare pregiudizio ai produttori, di concedere a questi ultimi un periodo di adattamento;

considerando che l'istruzione di una domanda di registrazione di una denominazione come indicazione geografica protetta o denominazione d'origine protetta in virtù del regolamento (CEE) n. 2081/92 richiede un certo tempo; che, in attesa di una decisione comunitaria relativa alla registrazione della denominazione di cui sopra, occorre consentire allo Stato membro di concedere una protezione nazionale transitoria; che, al fine di risolvere eventuali conflitti tra i produttori di uno Stato membro,

quest'ultimo può accordare, se del caso e a livello nazionale, un periodo transitorio che dev'essere ulteriormente confermato da una decisione comunitaria; che le conseguenze delle misure nazionali di cui sopra dovranno essere sostenute dallo Stato membro che le ha adottate; che, infine, tali disposizioni non possono ostacolare gli scambi intracomunitari;

considerando che per le denominazioni la cui registrazione è richiesta a titolo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può essere previsto, in singoli casi, un periodo transitorio di cinque anni, ma solo nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b) di detto regolamento e per determinati motivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli allegati I e II possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15.»

- 2) All'articolo 5, paragrafo 5, è aggiunto dopo il primo comma il seguente testo:

«Tale Stato membro può, a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a decorrere dalla data della trasmissione; la protezione nazionale e il periodo di adeguamento possono parimenti essere accordati in via transitoria alle stesse condizioni nell'ambito di una domanda di modifica del disciplinare.

La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. Al momento di tale decisione può essere fissato un periodo di adeguamento non superiore a 5 anni, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU n. C 241 del 20. 8. 1996, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 33 del 3. 2. 1997.

⁽³⁾ GU n. C 30 del 30. 1. 1997, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari».

- 3) All'articolo 7, paragrafo 4, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.»

- 4) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché:

- i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento,
- le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino,

— dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate.»

- 5) All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5, il periodo transitorio non superiore a cinque anni può essere previsto, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni prima della data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

Questo periodo transitorio può essere previsto solo a condizione che le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni durante almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 536/97 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 alcuni Stati membri hanno autorizzato, in via sperimentale, pratiche enologiche non previste da tale regolamento; che i risultati ottenuti fanno ritenere che tali pratiche garantiscano un miglior controllo della vinificazione e della conservazione dei prodotti, pur senza presentare alcun rischio per la salute dei consumatori; che la maggior parte di tali pratiche sono già riconosciute e ammesse dalle competenti autorità internazionali; che è opportuno prevedere la loro ammissione definitiva su scala comunitaria dopo che saranno state adottate precise condizioni di utilizzazione; che è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che sono state rilevate imprecisioni nei riferimenti a talune pratiche enologiche; che pertanto è opportuno correggere tali imprecisioni;

considerando che nel testo in lingua tedesca del regolamento (CEE) n. 822/87, al paragrafo 1, lettera q) e al paragrafo 3, lettera z) dell'allegato VI, il termine «Milchbakterien» non è scientificamente corretto e deve essere sostituito con il termine «Milchsäurebakterien»;

considerando che la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ ha previsto disposizioni relative ai coloranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari; che è opportuno precisare che, nel presente regolamento, il termine «caramello» si riferisce unicamente al prodotto destinato alla colorazione definito da tale direttiva; che, tuttavia, è possibile che taluni produttori abbiano fatto ricorso, per la colorazione, dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4250/88⁽³⁾ che modifica su questo punto il regolamento (CEE) n. 822/87, ad un prodotto zuccherato ed aromatico ottenuto scaldando zuccheri; che è pertanto opportuno autorizzare anche tale prodotto per il periodo compreso tra la data suddetta e l'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) Al paragrafo 1:

a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) arieggiamento o agglunta di ossigeno;»

b) alla lettera q) il termine «Milchbakterien» che figura nel testo tedesco è sostituito dal termine «Milchsäurebakterien».

2) Al paragrafo 3:

a) alla lettera z) il termine «Milchbakterien» figurante nel testo tedesco è sostituito dal termine «Milchsäurebakterien»;

b) il testo della lettera z bis) è sostituito dal testo seguente:

«z bis) l'aggiunta di caramello, ai sensi della direttiva 94/36/CE, per rafforzare il colore dei vini liquorosi e dei v. l. q. p. r. d.»

3) È aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per i prodotti menzionati nella frase introduttiva del paragrafo 3, unicamente nell'ambito di condizioni d'impiego da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 83:

a) l'apporto di ossigeno;

b) il trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;

c) l'impiego di un'ureasi per diminuire il tasso di urea nei vini.»

Articolo 2

Nel periodo compreso tra il 1° settembre 1989 e l'entrata in vigore del presente regolamento si considera autorizzata, ai sensi dell'allegato VI, paragrafo 3, lettera z bis) del regolamento (CEE) n. 822/87, l'aggiunta di tutti i prodotti di cui alla nota (2) dell'allegato I della direttiva 94/36/CE, allo scopo di rafforzare il colore dei vini liquorosi e dei v. l. q. p. r. d.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° settembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31).

⁽²⁾ GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 537/97 DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 1997****relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nelle conclusioni dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV.6 del GATT la Comunità si è impegnata ad esaminare i problemi che si vengono a creare nel caso in cui il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» nel settore dei cereali provochi ostacoli agli scambi; che sono state oggetto di ostacoli agli scambi alcune partite di orzo di malteria;

considerando che, per porre rimedio a tale situazione, è opportuno aprire, per il resto dell'anno 1996, un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00;

considerando che è opportuno adottare le modalità di applicazione del presente regolamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 dicembre 1996 è aperto un contingente tariffario comunitario per 30 000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da

utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di betulla.

2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente è pari al 50 % del dazio intero in vigore, senza riduzione, il giorno dell'importazione.

Articolo 2

La Commissione adotta norme dettagliate per l'applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, e in particolare:

- i) disposizioni intese ad accertare la natura dell'orzo e la sua provenienza;
- ii) disposizioni relative al riconoscimento del documento che permetta di verificare la natura e la provenienza dell'orzo come previsto al punto i);
- iii) disposizioni intese a garantire che l'orzo sia utilizzato per la produzione di malto destinato alla fabbricazione di birra.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso ha efficacia a decorrere dal 15 maggio 1997, a condizione che gli Stati Uniti abbiano ritirato, entro il 1° maggio 1997, la loro richiesta del 13 febbraio 1997, di istituire un collegio dell'OMC per dirimere la controversia al regime comunitario di importazione di riso e cereali. Una nota in proposito verrà pubblicata dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 15 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

REGOLAMENTO (CE) N. 538/97 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 1997
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due

porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto D, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (¹):** 140/96.
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (²):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telex: 626675 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Bangladesh.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (³) (⁴):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.a].
8. **Quantitativo globale (t):** 19 752.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato (¹²).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 21. 4 all'11. 5. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 4. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 4. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 5 al 25. 5. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (¹):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁴):** restituzione applicabile il 31. 3. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 370/97 (GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 16).

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 129/96.
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telex: 626675 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
Siteen Street Sana'a.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [IIA.1.a)].
8. **Quantitativo globale (t):** 9 168.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (1.0 A 1.c. 2.c e B.2). GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (IIA.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Hodeidah.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 21. 4 al 4. 5. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** 25. 5. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 4. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 4. 1997; [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 5 al 18. 5. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: 8. 6. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 31. 3. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 370/97 (GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 16).

LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 128/96.
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telex: 626675 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** WFP Egypt, Attn WFP Representative, 1191 Corniche El Nil, Boulak, Cairo.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Egitto.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale (t):** 8 626.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (2.2 A 1.d. 2.d e B.1). GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Alexandria.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 5 al 18. 5. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** 1. 6. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 4. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 4. 1997; [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 19. 5 all'1. 6. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 6. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 31. 3. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 370/97 (GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 16).

LOTTO D

1. **Azione n. (1):** 1444/95 (D1); 1445/95 (D2).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (1):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** D1: Perù; D2: Madagascar.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (13):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale (t):** 100.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (D1: 80 tonnellate; D2: 20 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (9):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag.1 [2.2 A 1.d), 2.d) e B.4]; GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: D1: spagnolo; D2: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (10).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 28. 4 al 18. 5. 1997.
18. **Date limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 4. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 4. 1997; [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 12. 5 all'1. 6. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 31. 3. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 370/97 (GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 16).

LOTTO E

1. **Azione** ⁽¹⁾: n. 1446/95 (E1); 1447/95 (E2); 1448/95 (E3).
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario** ⁽²⁾: CICR, 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tel.: (41-22) 734 60 01; telex: 22269 CICR CH].
4. **Rappresentante del beneficiario**: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1, 380003 Tbilissi [tel.: (78 83 2) 93 55 11; telefax: (78 83 2) 93 55 20].
5. **Luogo o paese di destinazione**: Georgia.
6. **Prodotto da mobilitare**: farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale** ^(t): 500.
9. **Numero dei lotti**: 1 in 3 partite (E1: 100 tonnellate; E2: 200 tonnellate; E3: 200 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura** ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾: GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.2 A 1.a), 2.a) e B.2]; GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
Iscrizioni complementari: AZ0045 (E1); GG0076 (E2); AM0023 (E3).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1, 380003 Tbilissi.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: dal 28. 4 all'11. 5. 1997.
18. **Data limite per la fornitura**: 1. 6. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 8. 4. 1997, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 4. 1997; ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 12 al 25. 5. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 6. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** ⁽¹⁾: restituzione applicabile il 31. 3. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 370/97 (GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 16).

LOTTO F

1. **Azione n. (¹):** 1185/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (²):** Angola.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UTA/ACP/UE, Rua Rainha Jinga n. 6, Luanda, Angola [Tel.: (244-2) 39 34 30/39 12 77, telefax: 39 25 31, telex: (0991) 3397 DEL CEE AN].
5. **Luogo o paese di destinazione (³):** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di granturco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (³) (⁴):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.B.1.b)].
8. **Quantitativo globale (t):** 1 200.
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (F1: 420 tonnellate; F2: 582 tonnellate; F3: 198 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (⁵) (⁶):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (2.2 A 1.a, 2.a e B.1). GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione (¹⁴).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Magasins: F1: Somatradin (près port de Luanda) F2: A.M.I (près port de Lobito) F3: Socosul — Lubango (180 km de Namibe).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 28. 4 all'11. 5. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** F1: 8. 6. 1997; F2: 22. 6. 1997; F3: 6. 7. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 4. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 4. 1997; [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 12 al 25. 5. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: F1: 22. 6. 1997; F2: 6. 7. 1997; F3: 20. 7. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (¹):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁷):** restituzione applicabile il 31. 3. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 370/97 (GU n. L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 16).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 20 tonnellate. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario (D1: + data di scadenza);
 - lotti D ed E: certificato di fumigazione (la merce deve essere sottoposta a fumigazione prima dell'imbarco con fosfina gas).
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁹) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (¹⁰) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente alla stessa zona portuale.
- (¹¹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Scheuer, Assurantie Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (¹²) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutte le spese di carico, di movimentazione, di stivaggio e di livellamento della merce sfusa.
- (¹³) D1: La farina deve essere arricchita di ferro nella misura di 30 mg/kg.
- (¹⁴) Le spese e tasse portuali (in particolare EP-14, EP-15 e EP-17) sono a carico dell'aggiudicatario. In deroga all'articolo 15, punto 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87, le spese e tasse relative alle formalità doganali di importazione sono a carico dell'aggiudicatario e si considerano incluse nell'offerta.

REGOLAMENTO (CE) N. 539/97 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 1997****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 324/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 351/97 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, per le arance e le mele per i gruppi di destinazione geografica X e Y, tenendo conto della situazione economica nei vari paesi appartenenti ai gruppi di destinazione indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 351/97 e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi; che i tassi definitivi non possono essere superiori al doppio dei tassi indicativi;

considerando che in tutte le domande di titoli del tipo A2 per le mele, per il gruppo di destinazione geografica Z gli operatori hanno chiesto un tasso minimo pari al livello massimo accettabile, ossia al doppio del tasso indicativo; che in base alle domande suddette si dovrebbe concludere, dalle informazioni ivi indicate, che il tasso indicativo di 56 ECU/t è insufficiente; che, di conseguenza, in linea di massima occorrerebbe fissare il tasso definitivo ad un livello più elevato; che, tuttavia, alla luce dell'esperienza

acquisita all'atto della fissazione dei tassi della restituzione per i titoli A2 per i periodi precedenti e poiché non è affatto dimostrato che la situazione del mercato abbia subito cambiamenti, l'informazione contenuta nelle domande suddette non può considerarsi rappresentativa della reale situazione del mercato;

considerando che, di conseguenza, non è economicamente giustificata la fissazione del tasso di restituzione definitivo per le mele per il gruppo di destinazione geografica Z ad un livello diverso di quello del tasso indicativo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 351/97 la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2190/96, è fissata al 25 marzo 1997.

2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.

3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 59 del 28. 2. 1997, pag. 4.

ALLEGATO

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione	Tasso definitivo della restituzione (ECU/tonnellate nette)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste
Arance	XC	100	100 %
	Y	120	93 %
Mele	X	25	84 %
	Y	7	100 %
	Z	56	—

REGOLAMENTO (CE) N. 540/97 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 1997****relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il secondo trimestre 1997****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁶⁾, ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il secondo trimestre 1997, dal regolamento (CE) n. 344/97 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o comunque che non superano sensi-

bilmente i quantitativi indicativi stabiliti per il trimestre considerato, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi o le quote fissate all'allegato del regolamento (CE) n. 478/95; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare, alle suddette condizioni, alle domande di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 344/97 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande intercorrente tra il 1° e il 7 marzo 1997;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, i titoli di importazione per il secondo trimestre del 1997 sono rilasciati:

1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:

- a) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,7223, per l'origine «Costa Rica», per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 27. 2. 1997, pag. 36.

- b) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,5018, per l'origine «Altri», per le domande di titolo delle categorie A e B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
 - c) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,9030, per l'origine «Colombia», per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1;

- 3) per la quantità indicata nella domanda, per le domande di titolo di categoria C.

Articolo 2

Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il secondo trimestre del 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

	(in tonnellate)
	Quantitativi disponibili per le nuove domande
COLOMBIA	
— Categoria A	92 845,908
COSTA RICA	
— Categoria A	97 631,471
NICARAGUA	
— Categoria A	11 288,000
— Categoria B	6 726,040
VENEZUELA	14 220,000
REPUBBLICA DOMINICANA	10 944,973
BELIZE	5 005,806
CAMERUN	2 550,000
COSTA D'AVORIO	1 899,500
Altri ACP	1 606,052

REGOLAMENTO (CE) N. 541/97 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	62,5
	212	102,8
	624	129,8
	999	98,4
0707 00 15	052	161,8
	999	161,8
0709 10 10	220	138,2
	999	138,2
0709 90 73	052	88,0
	204	86,0
	999	87,0
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	87,7
	204	42,5
	212	49,7
	448	23,9
	600	47,0
	624	50,8
	999	50,3
0805 30 20	052	56,4
	600	92,8
	999	74,6
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	060	56,5
	388	94,4
	400	92,8
	404	91,9
	508	84,9
	512	87,8
	524	69,1
	528	95,6
	999	84,1
	052	122,5
0808 20 31	388	63,7
	400	82,0
	512	66,0
	528	76,0
	999	82,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

RETTIFICHE

Rettifica alla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 282 dell'1 novembre 1996)

Pagina 66, articolo 5, paragrafo 1, primo comma:

anziché: «... 1° ottobre 1996 ...»,

leggi: «... 1° aprile 1997 ...».

Rettifica alla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 18 del 21 gennaio 1997)

Pagina 9, articolo 5, paragrafo 1, primo comma:

anziché: «... 1° ottobre 1996 ...»,

leggi: «... 1° aprile 1997 ...».
